



Il Ministro della Difesa

- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, successive modificazioni, recante la *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, gli articoli 8 e 9, che disciplinano, in generale, l'ordinamento e l'organizzazione delle agenzie nonché l'articolo 22, laddove prevede che *“I compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa sono definiti dall'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare.”*;
- Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il *Codice dell'ordinamento militare*, e, in particolare, gli articoli:
- 48, laddove è stabilito che ... *“Scopo dell'Agenzia [industrie Difesa] è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento Omissis ...”* e che *“Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definite nel regolamento, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto applicabili.”*;
 - 2190, comma 1-bis, che prevede, tra l'altro, lo sviluppo di un piano industriale triennale *“che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie gestionali nell'ambito della propria attività anche attraverso il conseguimento della complessiva capacità di operare dell'Agenzia medesima secondo criteri di economica gestione.”*;
- Visto** il decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il *testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare* e, in particolare, all'interno del Libro Primo, Titolo II, Capo VII, Sezione I [articoli dal 131 al 143], concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, gli articoli:
- 133, comma 3, ove è stabilito che *“Per la definizione e per il perseguimento degli specifici obiettivi dell'agenzia, nonché per la verifica, da parte del Ministro, dei risultati raggiunti, il Direttore generale dell'Agenzia stipula ogni tre anni con il Ministro stesso una convenzione ai sensi e con i contenuti previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; in ragione di specifiche esigenze, la convenzione può essere modificata su proposta di entrambe le parti.”*;
 - 134, comma 2, lettera b), laddove, tra l'altro, è previsto che il Ministro della difesa *“approva, su proposta del direttore generale dell'agenzia, gli atti di cui all'articolo 136, comma 1 lettera e);”*, e che *“il bilancio preventivo è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno;”*;
 - 136, comma 1, lettera e), n. 2), laddove dispone che il Direttore [dell'Agenzia] *“predispone e propone i programmi annuali di attività, i bilanci e il rendiconto dell'Agenzia;”*;

Visto	il decreto del Ministro della difesa 8 giugno 2001 di approvazione del regolamento interno in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia industrie difesa;
Visti	i decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 17 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, <i>Serie generale</i> , 12 settembre 2011, n. 212 e, 9 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, <i>Serie generale</i> 2 agosto 2012, n. 179, rispettivamente recanti l'approvazione e la modifica del <i>regolamento interno di amministrazione e contabilità dell'Agenzia industrie difesa</i> ;
Vista	la convenzione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, stipulata tra il Ministro della difesa e il Direttore generale dell'Agenzia industrie difesa, ai sensi del citato articolo 133, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010;
Visto	il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1998, Registro Ministeri istituzionali – Difesa n. 1, fg. n. 295, recante la <i>riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa</i> , pubblicato nella Gazzetta ufficiale, <i>Serie generale</i> , 4 aprile 1998, n. 79;
Visto	il decreto del Ministro della difesa 24 aprile 2001, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2001, Registro Ministeri istituzionali – Difesa n. 7, fg. n. 12, recante l'individuazione delle unità produttive industriali della Difesa affidate alla gestione dell'Agenzia industrie difesa;
Visto	il decreto del Ministro della difesa 24 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001, Registro Ministeri istituzionali – Difesa n. 13, fg. n. 271, con cui sono state aggiunte altre unità produttive e industriali della Difesa fra quelle affidate alla gestione dell'Agenzia industrie difesa [arsenali militari marittimi di Messina e La Maddalena, nonché lo Stabilimento grafico di Gaeta (oggi <i>Ce. De. C.U.</i>)];
Visto	il decreto del Ministro della difesa 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2008, Registro Ministeri istituzionali – Difesa n. 8, fg. n. 271, recante la revoca all'Agenzia industrie difesa della gestione dell'Arsenale militare marittimo di La Maddalena;
Visto	il decreto ministeriale 25 giugno 2015, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2015, Registro Ministeri istituzionali – Difesa, fg. n. 1654, concernente la <i>riorganizzazione e la ridenominazione dello Stabilimento grafico militare di Gaeta in Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa</i> (" <i>Ce. De. C.U.</i> "), anch'esso affidato alla gestione dell'Agenzia industrie difesa;
Visto	il decreto del Ministro della difesa 29 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2017, Registro Ministeri istituzionali – Difesa, fg. n. 219, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è stata attribuita all'Agenzia industrie difesa la gestione coordinata dello <i>Stabilimento militare pirotecnico di Capua</i> ;
Visto	il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2018, Registro Ministeri istituzionali – Difesa, fg. n. 2329, concernente la razionalizzazione della struttura e degli assetti organizzativi dello <i>Stabilimento militare pirotecnico di Capua</i> ;
Visto	il decreto interministeriale Difesa-Economia e Finanze 18 aprile 2019 di approvazione del " <i>Piano Industriale 2018-2020</i> ", adottato ai sensi del citato articolo 2190, comma 1-bis), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;
Visto	il decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2020 di approvazione del " <i>Programma triennale di attività e bilancio di previsione 2020-2022</i> " limitatamente al bilancio di previsione per l'anno 2020;
Visto	il decreto del Ministro della difesa 5 febbraio 2021 di approvazione del " <i>Programma di attività e budget di esercizio 2021</i> ";

- Visto** il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, *Supplemento ordinario*, 26 marzo 2013, n. 72, concernente “*Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa*”;
- Acquisito** il parere favorevole del 21 maggio 2021 reso dal Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia industrie difesa sul bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;
- Vista** la nota n. M_D GSGDNA REG 2021 0042594 in data 15 giugno 2021, con cui il V Reparto del Segretariato generale della difesa non ha rilevato elementi di criticità ostativi in ordine all’approvazione da parte del Ministro della Difesa del Bilancio al 31 dicembre 2020, evidenziando come l’Agenzia, pur operando in un contesto fortemente condizionato dalla crisi economico-finanziaria dovuta alla pandemia e nonostante la svalutazione dei crediti vantati nei confronti della Difesa relativi alle spese di funzionamento sostenute negli anni 2015-2017 (pari complessivamente a 9,6 M€), durante l’Esercizio Finanziario (E.F.) 2020, ha registrato una significativa crescita del valore della produzione rispetto all’E.F. precedente, passando da 119,86 M€ a 149,41 M€ (+25%), con conseguente miglioramento del risultato operativo, che è passato dal 3,99 M€ dell’E.F. 2019 a 5,32 M€ dell’E.F. 2020 (+1,33 M€);
- Considerato** che la verifica sul conseguimento della complessiva economica gestione è prevista in sede di approvazione del nuovo piano industriale 2021-2023;
- Ritenuto** trainante per il conseguimento della complessiva gestione economica la circostanza che tutte le Unità produttive hanno consolidato o migliorato la *performance* in termini di economica gestione, ad eccezione di quella di Fontana Liri;
- Considerato** che il quadro generale, così come delineato, appare compatibile con il perseguimento dell’economica gestione;

DECRETA

ART. 1

Gli uniti “*Relazione e bilancio al 31 dicembre 2020*” dell’Agenzia Industrie Difesa, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono approvati.

Roma, - 1 LUG. 2021

IL MINISTRO
F. Ucci